



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1332**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Elementi di indirizzo ai Comuni per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività e manifestazioni a carattere temporaneo in deroga ai limiti di rumore - modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 390 del 25 febbraio 2000, come modificata dalla deliberazione n. 153 del 26 gennaio 2001.

Il giorno **03 Agosto 2015** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 (*Legge quadro sull'inquinamento acustico*), dopo aver attribuito allo Stato la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo (art. 3, comma 1, lett. h)), demanda a Regioni e Province autonome la definizione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi (art. 4, comma 1, lettera g)) e attribuisce ai Comuni l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile (art. 6, comma 1, lett. h)).

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 (*Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi*) prevede che la disciplina ivi contenuta si applica ai luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché ai pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto (art. 1, comma 1); invece la medesima disciplina non si applica alle manifestazioni e agli spettacoli temporanei o mobili che prevedono l'impiego di impianti rumorosi, autorizzati secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), e dall'articolo 6, comma 1, lettera h), della legge 447/1995 (art. 1, comma 2).

La legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 (*Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998*), al comma 11 dell'art. 60 (*Prime disposizioni di adeguamento alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e abrogazione di disposizioni della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6 "Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico"*), prevede che con apposito regolamento di esecuzione sono stabilite le ulteriori norme necessarie per l'attuazione dello stesso articolo 60.

Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. (*Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti*), al secondo comma dell'art. 11 (*Attività temporanee*), attribuisce al Comune la possibilità di autorizzare lo svolgimento di attività temporanee, quali manifestazioni e attività ricreative in luogo pubblico o aperto al pubblico, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle norme richiamate dall'articolo 60 della legge provinciale 10/1998: ciò però prevedendo che il Comune prescriva le misure necessarie per ridurre al minimo le emissioni acustiche e individuando le fasce orarie entro le quali possono essere esercitate tali attività.

La deliberazione della Giunta provinciale n. 153 del 26 gennaio 2001, con una modifica della deliberazione n. 390 del 2000, ha fissato in 4 (quattro) volte al mese, qualora svolte in ambiente aperto - ovvero in 8 (otto) volte al mese, qualora organizzate al chiuso – il numero di manifestazioni che possono usufruire di apposita

autorizzazione in deroga ai limiti previsti dalla normativa (dPCM 215/1999) da parte delle Amministrazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora comportino l'impiego di apparecchi rumorosi.

Con la mozione n. 46/XV14, approvata dal Consiglio provinciale in data 23 luglio 2014 e recante “*Revisione della deliberazione provinciale n. 153 del 2001 concernente la disciplina dello svolgimento di manifestazioni ed attività ricreative in relazione alla tutela dell'inquinamento acustico*”, la Giunta provinciale è stata impegnata “*a modificare la delibera provinciale n. 153/2001, sopprimendo il vincolo del limite massimo di otto manifestazioni svolgibili all'interno e di quattro all'esterno di pubblici esercizi, delegando alle singole amministrazioni comunali la competenza di decidere la misura e l'orario di tali manifestazioni, in base alle esigenze territoriali e contingenti e nel rispetto dei criteri che saranno definiti dalla Giunta provinciale a salvaguardia della popolazione dagli effetti sulla salute derivanti dall'esposizione al rumore*”.

L'esercizio di attività e manifestazioni temporanee, nella misura in cui superino i limiti di legge, qualora non opportunamente limitate, possono arrivare, nei casi più gravi, a determinare una compromissione della stessa salute pubblica. Ciò considerato, è necessario assicurare un equo temperamento fra le esigenze – da una parte – dei gestori degli esercizi pubblici di svolgere tali attività e manifestazioni e – dall'altra – del diritto della popolazione al rispetto del riposo e della quiete pubblica.

A tal fine, nel corso di questi anni di applicazione della disciplina contenuta nel combinato delle deliberazioni n. 390 del 2000 e n. 153 del 2001, è emerso che la sola restrizione temporale ivi prevista (4 avvenimenti al mese in ambiente aperto, 8 in ambiente chiuso) non soddisfa le suddette esigenze di temperamento, potendo invece dar luogo, in taluni casi, a eccessive restrizioni a carico di situazioni pur aventi un limitato impatto sonoro: ciò, ad esempio, allorchè tale attività e manifestazioni siano svolte in aree lontane da potenziali ricettori, in particolare abitazioni, o impieghino strumenti sonori senza preamplificazione.

Per rimediare alla suddetta situazione, si ritiene opportuno – a superamento di quanto previsto dalle suddette deliberazioni – fornire ai Comuni nuovi elementi di indirizzo per il rilascio delle autorizzazioni ex art. 6, comma 1, lett. h), della legge 447/1995 allo svolgimento delle attività e manifestazioni a carattere temporaneo in deroga ai limiti di rumore.

A tal fine si propone di indicare i seguenti criteri da tener in considerazione da parte del Comune territorialmente competente nel rilascio delle autorizzazioni in deroga:

- 1) sia stabilita la durata massima della manifestazione, prescrivendo adeguate fasce orarie;
- 2) sia vietata la concomitante presenza di più manifestazioni che espongono la medesima popolazione ad elevati livelli di rumore;
- 3) siano individuate idonee soglie limite al rumore, la cui verifica è demandata al personale incaricato dei controlli da parte dello stesso Comune, includendo, ove possibile, l'adozione di sistemi di rilevamento “in continuo” del rumore i cui dati potranno essere resi pubblici anche

- attraverso sistemi informatici (ad es. sito internet del Comune);
- 4) siano individuate per ogni specifico caso le opportune cautele al fine di limitare il disturbo alla quiete pubblica;
 - 5) siano fissate le limitazioni tecniche ed organizzative ritenute utili per ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo prevedendo altresì che il volume, qualora all'aperto, non superi il livello di 75 dB(A) di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" (LAeq) – riferito al tempo di misura di 2 minuti misurato frontalmente alla sorgente di rumore alla distanza di 2 metri – per le manifestazioni svolte all'interno dei centri abitati, o di 85 dB(A) per quelle svolte all'esterno di tali centri; in alternativa che, qualora più favorevole all'emittente, il volume non superi il livello di 60 dB(A) misurato in facciata ai ricettori esposti al rumore;
 - 6) sia limitato lo svolgimento delle manifestazioni in vicinanza di ricettori sensibili (ad es. ospedali, case di cura/riposo).

Ai fini dei controlli indicati al punto 5) le misure fonometriche possono essere eseguite anche con apparecchi in classe 2 (per uso generale e per misure sul campo), purché opportunamente calibrati, con un'incertezza di misura di +/-2,0 dB.

Qualora il Comune non intenda imporre in sede di autorizzazione il rispetto delle soglie limite al rumore indicate al punto 5), fatto salvo quanto indicato ai punti 1), 2) 3), 4) e 6), si ritiene ammissibile per il singolo esercizio pubblico l'autorizzazione di un numero massimo di 20 (venti) manifestazioni in ragione annua, indipendentemente dalla circostanza che siano svolte all'aperto o al chiuso.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

visti gli atti citati in premessa,

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di sostituire la lettera c) del punto 1 della deliberazione n. 390 del 25 febbraio 2000, come sostituita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 153 del 26 gennaio 2001, con la seguente:

“c) ai fini del rilascio delle autorizzazioni ex art. 6, comma 1, lett. h), della legge 447/1995 allo svolgimento delle attività e manifestazioni a carattere temporaneo in deroga ai limiti di rumore, i Comuni si attengono ai seguenti elementi di indirizzo, fatto salvo il rispetto di altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente:

- 1) sia stabilita la durata massima della manifestazione, prescrivendo adeguate fasce orarie;
- 2) sia vietata la concomitante presenza di più manifestazioni che espongono la medesima popolazione ad elevati livelli di rumore;
- 3) siano individuate idonee soglie limite al rumore, la cui verifica è demandata al personale incaricato dei controlli da parte dello stesso Comune, includendo, ove possibile, l'adozione di sistemi di rilevamento

- “in continuo” del rumore i cui dati potranno essere resi pubblici anche attraverso sistemi informatici (ad es. sito internet del Comune);
- 4) siano individuate per ogni specifico caso le opportune cautele al fine di limitare il disturbo alla quiete pubblica;
 - 5) siano fissate le limitazioni tecniche ed organizzative ritenute utili per ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo prevedendo altresì che il volume, qualora all’aperto, non superi il livello di 75 dB(A) di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” (LAeq) – riferito al tempo di misura di 2 minuti misurato frontalmente alla sorgente di rumore alla distanza di 2 metri – per le manifestazioni svolte all’interno dei centri abitati, o di 85 dB(A) per quelle svolte all’esterno di tali centri; in alternativa che, qualora più favorevole all’emittente, il volume non superi il livello di 60 dB(A) misurato in facciata ai ricettori esposti al rumore;
 - 6) sia limitato lo svolgimento delle manifestazioni in vicinanza di ricettori sensibili (ad es. ospedali, case di cura/riposo).

Ai fini dei controlli indicati al punto 5) le misure fonometriche possono essere eseguite anche con apparecchi in classe 2 (per uso generale e per misure sul campo), purché opportunamente calibrati, con un’incertezza di misura di +/-2,0 dB.

Qualora il Comune non intenda imporre in sede di autorizzazione il rispetto delle soglie limite al rumore indicate al punto 5), fatto salvo quanto indicato ai punti 1), 2) 3), 4) e 6), si ritiene ammissibile per il singolo esercizio pubblico l’autorizzazione di un numero massimo di 20 (venti) manifestazioni in ragione annua, indipendentemente dalla circostanza che siano svolte all’aperto o al chiuso.”

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Provincia, ai sensi dell’articolo 31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull’attività amministrativa).

LB